



COMUNE DI GAIRO

PROVINCIA DELL' OGLIASTRA

Via della Libertà n° 7 - ☎ 0782.760059 - 📠 0782.73420

E-mail: tecnico2.gairo@tiscali.it - P.IVA / C.F. 00160250916

UFFICIO TECNICO

Settore Urbanistica - Edilizia Privata - S.U.A.P.

Prot. N. 6137 del 24/11/2009

ALLA PRESIDENZA DELLA R.A.S.

Direzione generale agenzia regionale del distretto
idrografico della Sardegna

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza
sui servizi idrici e gestione delle siccità

Via Roma, 80

09123 CAGLIARI.

E-mail: consultazione.pianodigestione@regione.sardegna.it

OSSERVAZIONI

ALLA

PROPOSTA DI PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA

SOGGETTO PROPONENTE

Cognome: **MARCEDDU**

Nome: **ROBERTO MARINO**

Residente in: **GAIRO S.ELENA**

Via: **TRENTO**

n. **3 INT. H**

Provincia: **OGLIASTRA**

Telefono:

e-mail: sindaco.gairo@gmail.com

QUALIFICA ISTITUZIONALE

☐ Privato cittadino

☒ **AMMINISTRATORE LOCALE**

☐ Rappresentante di associazione di categoria

☐ Rappresentante di organizzazione sociale

Ragione sociale:

Qualifica funzionale: **SINDACO PRO-TEMPORE DEL COMUNE DI GAIRO.**

Gairo Li, 24/11/2009

IL SINDACO

F.to Roberto Marino Marceddu

DESCRIZIONE E RAGIONI DELL'OSSERVAZIONE:

Da un attento esame degli elaborati relativi alla **“PROPOSTA DI PIANO DI GESTIONE DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE”**, si è riscontrato che lo stesso, negli elaborati inerenti i parchi e le aree marine protette, cita il **“PARCO NAZIONALE DEL GENNARGENTU E GOLFO DI OROSEI”**, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998, pubblicato in G.U. 14.5.1998, in applicazione dell'art. 34 comma 2° della L. 6 dicembre 1991, n. 394.

PROPOSTA DI MODIFICA:

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998, pubblicato in G.U. 14.5.1998, è stato istituito l'Ente *“Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu”*, in applicazione dell'art. 34 comma 2° della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO il D.P.R. 10.11.98, pubblicato sulla G.U. n°265/12.11.1998, di sospensione delle misure di salvaguardia provvisorie del Parco al 1.7.1999;

VISTO il D.P.R. 22.07.1999 pubblicato sulla G.U. n°232/2.10.1999 di sospensione delle misure di salvaguardia provvisorie del Parco al 31.1.2000;

VISTA la pronuncia del Magistrato Usi Civici della Sardegna del 19.1.2000 con la quale si dichiarano contrastanti le misure di salvaguardia del Parco con gli usi civici delle popolazioni interessate al Parco stesso;

VISTI tutti gli altri atti e i documenti non citati in premessa ed inerenti l'intera procedura istitutiva del Parco Nazionale del Gennargentu;

CONSIDERATE le irregolarità commesse nella procedura di cui sopra portate anche all'attenzione degli organi giudiziari competenti in sede amministrativa, penale e nanti il Magistrato degli usi civici;

VISTA la Legge Finanziaria dello Stato per l'anno 2006 e, in particolare, l'art. 573, il quale testualmente recita: *“La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziata sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.”*;

PRESO ATTO che con la Legge Finanziaria 2006 dello Stato si eliminano le irregolarità procedurali che con il D.P.R. 30.3.98 determinarono l'inclusione di una porzione del territorio del Comune di Gairo nel perimetro del Parco Nazionale del Gennargentu con il conseguente assoggettamento alle Misure di Salvaguardia Provvisoria ed alla disciplina vincolistica della L.Q.N. 394/91;

PRESO ATTO ALTRESÌ, che in base alla Legge Finanziaria 2006 dello Stato la costituzione di un Parco Nazionale sulla base della L.Q.N. 394/91 potrà avvenire solo e quando un Comune interessato manifesta la propria adesione a tale modello di Parco e ad una nuova Intesa Stato-Regione con apposita preventiva deliberazione del proprio Consiglio Comunale;

VISTO Il ricorso n. 1343/1998 proposto dal Comune di Gairo, in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall'avv. Eulo Cotza;

VISTA la **sentenza del TAR Sardegna del 7 aprile 2008 n. 626/2008**, richiamando il principio alla partecipazione riconosciuto dall'Alta Corte ai Comuni interessati, dispone il definitivo annullamento del **“PARCO NAZIONALE DEL GENNARGENTU E GOLFO DI OROSEI”**.

IN CONCLUSIONE, preso atto di quanto descritto in premessa;

SI CHIEDE

1. di accogliere le presenti osservazioni inerenti la **“PROPOSTA DI PIANO DI GESTIONE DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE”** eliminando qualsiasi riferimento di tipo normativo, cartografico e quant’altro inerente il “PARCO NAZIONALE DEL GENNARGENTU E GOLFO DI OROSEI” dichiarato nullo con sentenza del TAR Sardegna del 7 aprile 2008.

ALLEGATI:

- ☐ Deliberazione del C.C. n. 01 del 2006;
- ☐ Art. 573 della legge Finanziaria dello Stato per l’anno 2006;
- ☐ Sentenza del TAR Sardegna del 7 aprile 2008 n. 626/2008;



COMUNE DI GAIRO
Provincia Dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 1 Del 10-01-06

Oggetto: Rifiuto del modello di Parco Nazionale del Gennargentu prefigurato dalla L.Q.N. 394/1991.

L'anno duemilasei il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione e in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARCEDDU ROBERTO MARINO	P	MURINO SALVATORE	P
SALIS GIANANTONIO	P	PANI TULLIO	A
PAOLO USAI	P	WALTER TONY PALMAS	A
DANIELA SCATTU	P	PIETRO DONEDDU	A
PIRAS GIULIANA	A	FAUSTO MULAS	P
DONEDDU STEFANO	P	FRANCESCO PIRAS	P
PALMAS ANTONIO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor MARCEDDU ROBERTO MARINO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor DR. PIRAS MARIO.

DELIBERA COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO SEGNATO IN OGGETTO.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali vigente;

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell'art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

() - Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

() favorevole

() sfavorevole

F.to

() - Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile:

() favorevole

() sfavorevole

F.to Rag. Porcu Giovanni

Ai sensi dell'art.107, lett.h), del T.U. dell'Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Gairo, li 23-11-009

IL Funzionario

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Gairo n°22/6.5.1992 (parere favorevole al Parco, ma con riserva sulla scarsa rappresentatività dei Comuni);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Gairo n°14/9.4.1998 (revoca deliberazione C.C. n°22/6.5.1992);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Gairo n°65/24.6.1992 (incarico Avv. Cotza per tutela giudiziaria contro istituzione irregolare del Parco);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Gairo n°29/30.6.1998 (rigetto contenuti D.P.R. 30.3.98 pubblicato su G.U. 14.5.98);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Gairo n°58/12.12.1998 (direttive al Sindaco per riunione del C.I.C. del 21.12.98 e seguenti);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Gairo n°39/29.11.1999 (Presentazione ricorso al Magistrato Usi Civici Sardegna per tutela usi civici e contro D.P.R. 30.3.98, istitutivo Parco Gennargentu);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Gairo n°3/30.1.2001 (richiesta annullamento D.P.R. 30.3.98);

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale di Gairo n°14/9.3.2001 (proposta modifica e integrazioni a schema nuovo D.P.R. c.d. "Bordon");

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Gairo n°11/13.3.2001 (proposta modifica e integrazioni a schema nuovo D.P.R. c.d. "Bordon");

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Gairo n°13/22.3.2001 (conferma delibera di C.C. n°11/13.3.2001);

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale di Gairo n°107/27.9.2001 (incarico Avv. Serra Giovanni per adesione ricorso nati Magistrato Usi Civici Sardegna proposto da altri Comuni contro il D.P.R. 30.3.98);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Gairo n°70/30.11.2004 (Determinazioni su proposta Assessore Regionale Ambiente in materia di informazione e comunicazione sul Parco Nazionale Gennargentu);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Gairo n°48/21.10.2005 (Manifestazione a Cagliari con altri 24 Comuni interessati per richiesta revoca D.P.R. 30.3.98);

Visto l'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale n°63/29.11.2005 (osservazioni su irregolarità D.P.R. 30.3.98);

Vista la L.Q.N. 394/91 e la Legge di sua modifica n° 426/9.11.1998;

Viste le Intese Stato-Regione Sardegna del 25.6.1992, del 29.12.1995 e del 19.2.1998;

Visto l'Accordo Stato-Regione Sardegna del 7.4.98;

Visti i Verbali del C.I.C. del 27.2.1997 e del 10.10.1997;

Vista l'Intesa in seno al C.I.C. del 12.12.1998;

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale del 30.4.98;

Vista il D.P.R. 30.3.98, pubblicato sulla G.U. n°110/14.05.1998 istitutivo del Parco Nazionale del Gennargentu, pubblicato sulla G.U. del 14.5.1998;

Visto il D.P.R. 10.11.98, pubblicato sulla G.U. n°265/12.11.1998, di sospensione delle misure di salvaguardia provvisorie del Parco al 1.7.1999;

Visto il D.P.R. 22.07.1999 pubblicato sulla G.U. n°232/2.10.1999 di sospensione delle misure di salvaguardia provvisorie del Parco al 31.1.2000;

Vista la pronuncia del Magistrato Usi Civici della Sardegna del 19.1.2000 con la quale si dichiarano contrastanti le misure di salvaguardia del Parco con gli usi civici delle popolazioni interessate al Parco stesso;

Visti tutti gli altri atti e i documenti non citati in premessa ed inerenti l'intera procedura istitutiva del Parco Nazionale del Gennargentu;

Considerate le irregolarità commesse nella procedura di cui sopra portate anche all'attenzione degli organi giudiziari competenti in sede amministrativa, penale e nati il Magistrato degli usi civici;

Vista la Legge Finanziaria dello Stato per l'anno 2006 e, in particolare, l'art. 573, il quale testualmente recita: *"La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziata sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti*

nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.”;

Preso atto che con la Legge Finanziaria 2006 dello Stato si eliminano le irregolarità procedurali che con il D.P.R. 30.3.98 determinarono l'inclusione di una porzione del territorio del Comune di Gairo nel perimetro del Parco Nazionale del Gennargentu con il conseguente assoggettamento alle Misure di Salvaguardia Provvisoria ed alla disciplina vincolistica della L.Q.N. 394/91;

Preso atto altresì, che in base alla Legge Finanziaria 2006 dello Stato la costituzione di un Parco Nazionale sulla base della L.Q.N. 394/91 potrà avvenire solo e quando un Comune interessato manifesta la propria adesione a tale modello di Parco e ad una nuova Intesa Stato-Regione con apposita preventiva deliberazione del proprio Consiglio Comunale;

Atteso che l'inclusione del territorio di Gairo nel perimetro del Parco e così dipendente esclusivamente dall'approvazione di una esplicita delibera di adesione da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che sulla questione i Consigli Comunali, le diverse Amministrazioni che si sono succedute e la comunità gairese hanno da tempo espresso la loro ferma opposizione al modello Parco della L.Q.N. 394/91;

Considerato, dunque, che la disciplina della L.Q.N. 394/91 rende poco allettante tale prospettiva per diversi limiti che di fatto precludono fortemente il ruolo degli enti comunali;

Ritenuto assolutamente negativo che tale legge:

- ponga in minoranza nell'organo di gestione vero del Parco, il Consiglio Direttivo, i rappresentanti dei Comuni;
- preveda un organo di rappresentanza degli enti locali, costituito peraltro da una pletora di soggetti (!), la c.d. Comunità del Parco, priva totalmente di reali poteri e relegata ad esprimere meri pareri non vincolanti ed un Piano Pluriennale Economico-Sociale del Parco comunque assoggettato al prioritario Piano del Parco approvato dal Consiglio Direttivo;
- preveda in due momenti ed in capo a due organi distinti, Consiglio Direttivo e Comunità del Parco, le due fasi della tutela e dello sviluppo, funzioni queste che meriterebbero, a vantaggio dei territori, una visione organica ed unitaria da parte di un unico soggetto preposto alla gestione del Parco;
- preveda un quadro di vincoli anacronistico che si aggiunge a quelli già esistenti con pesanti implicazioni per le attività di forestazione, raccolta dei funghi, la caccia, gli strumenti urbanistici, l'allevamento e altre attività rurali, ecc.;

Considerato che tale legge appare dunque fortemente centralistica ed obsoleta, in quanto in antitesi con la riforma ormai avviata dello Stato in senso federalista e, considerata, altresì, pericolosa per gli effetti che potrebbe produrre sugli attuali livelli occupazionali nei cantieri di forestazione. Infatti, la Regione Sardegna a mezzo del suo Presidente, i Sindacati di categoria, l'Amministrazione Comunale e tutti i soggetti interessati sono ormai consapevoli che l'attuale sistema forestale debba sempre più tendere alla maggiore produttività ed integrazione con altre attività collaterali ecocompatibili, al fine di consentire almeno parzialmente il suo autosostentamento ed il mantenimento della forza lavoro. Ebbene, le misure di salvaguardia e i vincoli previsti dalla legge quadro 394/91, inibiscono drasticamente le attività forestali nelle aree Parco, limitandole tuttalpiù, con specifiche deroghe, alla mera attività di ricostituzione delle essenze autoctone, pulizia e conservazione, determinando di fatto l'impossibilità di attivare filiere produttive forestali ed altre attività integrate, le uniche che possono in prospettiva garantire la forza lavoro almeno sui livelli occupazionali attuali;

Ritenuto opportuno per il Comune di Gairo unirsi all'iniziativa di altri Comuni dell'ex-perimetro del Parco Nazionale del Gennargentu per preventivamente esprimere il proprio parere e posizione in merito ad un'eventuale adesione ad un'altra ipotesi di Parco Nazionale sempre basata sulla legge nazionale n°394/91. Ritenuto, altresì, che tale posizione possa consentire di evitare ulteriori equivoci o deleterie perdite di tempo ed opportunità;

Sentita la relazione illustrativa del Sindaco

Sentito l'intervento del Consigliere Piras Francesco il quale, concordando in parte con la proposta, rileva che, nel votare il rifiuto del Parco, si sta proponendo un nuovo modello di Parco che deve essere, invece, oggetto di apposite ed

appropriate discussioni e confronti fra tutti i soggetti interessati e soprattutto previo coinvolgimento e partecipazione dei cittadini;

Sentito il Sindaco che evidenzia come la proposta contenga solo una disponibilità di massima per un diverso modello di Parco che, comunque, dovrà essere discusso e ragionato in tutte le sedi e fasi opportune. La disponibilità deve essere intesa solo come la manifestazione di un messaggio forte verso le autorità interessate; un'idea precisa ancora non esiste. Sentito l'intervento del Cons. Doneddu Stefano secondo il quale è necessario elaborare una proposta da sottoporre all'attenzione della cittadinanza;

Sentito il Cons. Salis Gianantonio il quale rimarcando che ora si sta dando solo la disponibilità per lo studio di un nuovo modello di parco sottolinea la necessità di fare qualcosa proponendo soluzioni per non lasciare un territorio degradato alle generazioni future.

Sentito il Sindaco che anche a seguito delle osservazioni dei consiglieri propone integrazioni alla proposta presentata;

Con il voto favorevole di tutti componenti il Consiglio presenti e votanti

UNANIME DELIBERA

- di RIGETTARE per i motivi espressi in premessa, il modello di Parco Nazionale della L.Q.N. n°394/91 e della Legge di sua modifica n°426/9.11.1998;
- di NON ADERIRE a nessun tipo di intesa Stato-Regione precostituita a definire un'altra ipotesi di Parco Nazionale del Gennargentu basato sulla negativa L.Q.N. n°394/91 e della Legge di sua modifica n° 426/9.11.1998;
- di RENDERSI DISPONIBILE sin dall'immediato per concertare insieme a tutti gli altri Comuni coinvolti ed agli enti sovracomunali disponibili, un modello alternativo ed organico di tutela e sviluppo dei territori da sottoporre all'attenzione e condivisione dei cittadini dei Comuni interessati;
- di stabilire che un qualsiasi modello alternativo ed organico di tutela e sviluppo dei territori debba essere basato sui fondamentali ed imprescindibili presupposti della:
 1. *gestione dei territori saldamente in capo ai Comuni, a mezzo dei suoi rappresentanti direttamente da questi espressi;*
 2. *autoregolamentazione e tutela consapevole dei territori, attraverso la condivisione dei vincoli previsti dalle leggi esistenti e la individuazione dal basso da parte delle comunità locali delle aggiuntive forme di tutela e conservazione del territorio;*
 3. *pianificazione con apposito Studio degli interventi da realizzare nel medio-lungo periodo, previa analisi puntuale delle emergenze ambientali, infrastrutturali, strutturali e sociali esistenti;*
 4. *definizione di un quadro preciso e adeguato di risorse finanziarie da parte dei competenti soggetti, finalizzato alla creazione delle precondizioni atte a favorire una corretta evoluzione delle collettività locali, con il concreto finanziamento ed attuazione dello Studio citato al punto 3 di cui sopra.*
- **Con separata votazione e all'unanimità la presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.**

Di trasmettere la presente deliberazione alle seguenti Autorità:

- Presidente della Giunta ed Assessore all'Ambiente della Regione Autonoma Sardegna;
- Presidente ed Assessore all'Ambiente della Provincia di Nuoro, dell'Ogliastra e di Cagliari;
- Ministro e Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente;
- Comuni dell'Area del Gennargentu;
- A tutti gli organi di stampa regionali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to MARCEDDU ROBERTO MARINO

Il Segretario

F.to DR. PIRAS MARIO

Il Consigliere Anziano

F.to USAI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 16-01-06 al giorno 31-01-06 , ai sensi dell'art.124, del T.U. dell'Ordinamento degli enti locali vigente.

Gairo, lì

Il Segretario Comunale
F.to DR. PIRAS MARIO

=====

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, giorno di inizio pubblicazione, perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.

Gairo, lì 16-01-06

Il Segretario Comunale
F.toDR. PIRAS MARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. degli Enti locali vigente.

Gairo, lì 16-01-06

Il Segretario Comunale
F.toDR. PIRAS MARIO

ESTRATTO LEGGE FINANZIARIA DELLO STATO 2006

LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211)

Omissis

573. La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziare sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.

Omissis



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 626/2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ric. n. 1343/1998

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1343/1998 proposto dal Comune di Gairo in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall' avv. Eulo Cotza, presso il cui studio in Cagliari, Piazza Michelangelo n. 14, è elettivamente domiciliato;

contro

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in via dante n. 23, è pure *ex lege* domiciliata;

- la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del presidente pro tempore e l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, rappresentati e difesi dagli avv.ti Graziano Campus e Gian Piero Contu, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell'Ente, Viale Trento, n. 69;

- la Provincia di Nuoro, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio;

- il Comitato Istituzionale di Coordinamento, per il Parco del

Golfo di Orosei e del Gennargentu, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

e nei confronti

- dei Comuni di Aritzo, Belvì, Desulo, Dorgali, Fonni, Gadoni, Gavoi, Lodine, Oliena, Ollolai, Orani, Ovodda, Olzai, Sadali, Sarule, Seui, Talana, Tiana, Tonara, Ussassai, (parte dei cui territori sono stati inclusi nella perimetrazione del Parco), in persona dei rispettivi Sindaci in carica, non costituitisi in giudizio,

- la Comunità Montana della Barbagia Mandrolisai, dell'Ogliastra, del Sarcidano Barbagia di Seulo, in persona dei rispettivi Presidenti, non costituitesi in giudizio;

con l'intervento ad adiuvandum

- del Comune di Urzulei, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di intervento, dall' avv. Eulo Cotza, presso il cui studio in Cagliari, Piazza Michelangelo n. 14, è elettivamente domiciliato;

con l'intervento ad opponendum

del WWF –Associazione Italiana per il World Wide Found for Nature-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, con domicilio, per legge, presso la Segreteria del Tribunale;

per l' annullamento

- del D.P.R. 30 marzo 1998 di “Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu”, pubblicato nella G.U. del 14.5.1998;

- dell'Intesa di programma fra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna stipulata il 29.12.1995;
 - delle determinazioni assunte in sede di Comitato Istituzionale di Coordinamento per il Parco;
 - dell'Intesa di programma fra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna stipulata il 19.2.1998;
- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi con quelli impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Regione Autonoma della Sardegna;

Visti gli interventi “ad adiuvandum” del Comune di Urzulei;

Visto l'intervento “ad opponendum” del WWF;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la pubblica udienza del 13 febbraio 2008 il referendario Giorgio Manca ed uditi altresì gli avvocati di parte, come da separato verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998, pubblicato in G.U. 14.5.1998, è stato istituito l'Ente “*Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu*”, in applicazione dell'art. 34 comma 2° della L. 6 dicembre 1991, n. 394.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 6° del suddetto decreto, a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione e fino all'approvazione del “piano” del Parco, avrebbero dovuto

entrare in vigore le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A del medesimo decreto (contenenti una serie di limitazioni e divieti), ritenute gravemente lesive, in termini di utilizzo del territorio, da parte di alcune delle comunità interessate, in particolare da quelle che risultavano maggiormente coinvolte, in rapporto all'estensione territoriale "conferita" al Parco (anche in relazione ai diritti di uso civico ivi esercitati), e che hanno determinato, anche, violente reazioni, in termini oppositivi, all'istituzione del nuovo ente.

L'entrata in vigore delle misure di salvaguardia è stata, poi, differita con D.P.R. del 10.11.1998 al 1° luglio 1999 e, ulteriormente, con D.P.R. del 22.7.1999 al 31.1.2000, in considerazione delle *"difficoltà esistenti nell'organizzare l'esercizio interinale del potere autorizzatorio e delle relative deroghe, posto che si verrebbe a verificare una situazione di pericolosissima paralisi dell'intero comprensorio del Parco, che ricomprende il territorio di 24 Comuni, con l'impossibilità di porre in essere un regime autorizzativo generale e particolare"*.

Il decreto istitutivo è stato preceduto da 3 intese (come prescritto dal 2° comma dell'art. 34) raggiunte fra il Ministero dell'Ambiente e la Regione autonoma della Sardegna (del 25.6.1992, 29.12.1995 e 19.2.1998).

In particolare, in ordine alla "perimetrazione" dell'area protetta, nell'intesa del dicembre 1995 si evidenziava, all'art. 3, che la delimitazione:

- sarebbe avvenuta con le procedure previste dall'art. 9 della L.

394/1991;

- avrebbe ricompreso le aree individuate dalla Regione Autonoma della Sardegna con la L.R. 31 del 7.6.1989, nonché i territori esterni a tale delimitazione per i quali i Comuni interessati “chiederanno l’inserimento” nel parco nazionale;

Inoltre, per la definizione del perimetro del Parco si prevedeva, all’art. 6 della medesima Intesa, la costituzione di un Comitato Istituzionale di Coordinamento (CIC), costituito da rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, della Regione Sardegna, della Provincia di Nuoro, della Provincia di Sassari, “integrato dai Sindaci che formalizzeranno la loro adesione al Parco”.

Tale Comitato è stato, poi, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24.1.1997 n. 13; tale decreto ha previsto, per quanto attiene la rappresentanza degli enti locali interessati, la partecipazione:

- dei Sindaci dei Comuni previsti dalla L.R. 31 del 7.6.1989;

- dei Sindaci dei Comuni esterni che hanno richiesto l’inserimento nel Parco Nazionale (Belvì, Gadoni, Gavoi, Lodine, Ollolai, Orani, Ovodda, Olzai, Sarule, Seulo, Tiana, Tonara, Portotorres, Stintino –questi ultimi due in riferimento al Parco dell’Asinara- cfr. decreto pubblicato in BURAS dell’11.2.1997).

La richiamata L.R. 31/1989, contenente “Norme per l’istituzione e la gestione dei Parchi, delle Riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale”, prevedeva l’istituzione di Parchi naturali con legge

regionale, “sentiti” i Comuni interessati, garantendo alle comunità coinvolte appropriate modalità procedurali di partecipazione al procedimento di costituzione dei Parchi (regionali). Pubblicazione della proposta redatta dalla Giunta regionale; presentazione delle osservazioni da parte dei Comuni, Comunità Montane e Province interessati, esame delle osservazioni, adozione definitiva della proposta, trasmissione al Consiglio regionale per l’emanazione del provvedimento legislativo (cfr. art. 10).

Anche nella legge regionale 31/1989, all’art. 26, veniva stabilita l’immediata entrata in vigore di norme di salvaguardia (efficaci fino all’emanazione della legge istitutiva dei parchi regionali e comunque non oltre il periodo di 5 anni dall’entrata in vigore della legge 31/1989), individuate specificamente (lett. a-l del medesimo articolo) e applicabili ai territori indicati nella cartografia allegata (Allegato A, che per il Parco del Gennargentu, prevede l’inclusione di territori appartenenti a 14 Comuni: Aritzo, Arzana, Baunei, Desulo, Dorgali, Fonni, Gairo, Oliena, Orgosolo, Seui, Talana, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili).

In sostanza nell’Intesa Stato-Regione del 29.12.1995, in ordine alla perimetrazione dell’istituendo Parco nazionale, è stato effettuato un “richiamo” alla LR 31/1989 –riferita ai Parchi regionali- (anche se in realtà tale legge non ne prevedeva direttamente l’istituzione, che avrebbe dovuto sottostare alla specifica procedura istitutiva ivi prevista –con la garanzie del

pieno contraddittorio con le comunità territoriali interessate-, ma unicamente le misure di salvaguardia), integrandola con la previsione di una “facoltà” di inserimento di altri territori, qualora i rispettivi Comuni avessero formulato specifica richiesta di adesione all’istituendo Parco nazionale.

Nella successiva Intesa (Stato-Regione) siglata il 19.2.1998 i due soggetti firmatari pervenivano ad un accordo, anche in ordine alla perimetrazione, in riferimento ad una delimitazione territoriale riportata in una cartografia 1:25.000.

In merito a tale elemento (cartografia) i Comuni ricorrenti lamentano, tra l’altro, che non sarebbe stata neppure posta a loro disposizione, nella fase endoprocedimentale, in modo da consentire un effettivo esame dell’effettiva estensione del territorio del Parco.

Inoltre, la Regione avrebbe sempre sostenuto e garantito ai Sindaci che i territori dei Comuni “contrari” all’istituzione del Parco non sarebbero stati ricompresi nell’istituenda area protetta.

La Regione, costituitasi all’udienza di discussione dell’8 febbraio 2000, ha affermato che, nell’adozione del Decreto definitivo, il contenuto dell’intesa non sarebbe stato rispettato e che il DPR istitutivo va contestato, in quanto, sostanzialmente, la perimetrazione del Parco allegata al Decreto istitutivo non rispetta le volontà delle popolazioni interessate.

In particolare le comunità locali lamentano il mancato coinvolgimento nelle scelte fondamentali (in primo luogo nella

fase di discussione della perimetrazione, rispetto alla quale sostengono non possa essere pretermessa una libera manifestazione di volontà da parte dell'organo collegiale maggiormente rappresentativo –rispettivi Consigli comunali-) e l'imposizione verticistica di una struttura “Parco nazionale”, fortemente limitativa nell'utilizzazione del proprio territorio, senza la previa adozione di uno strumento di leale collaborazione, da attuarsi anche nei confronti degli enti locali principalmente coinvolti.

Si sostiene, cioè, che l'istituzione di un Parco Nazionale non possa prescindere dall'acquisizione, nell'iter procedimentale istitutivo, di una concreta partecipazione (finalizzata ad una positiva “adesione”) da parte degli enti locali interessati, posto che la volontà delle comunità non può essere ignorata quando vengono adottate scelte fondamentali e fortemente incisive in ordine all'utilizzazione dei propri territori (con l'inclusione in un nuovo Ente), con previsioni (inerenti usi, divieti e prescrizioni), oltretutto, immediatamente operanti, sotto forma di misure di salvaguardia.

In particolare si lamenta che:

- l'attività del C.I.C. (organismo la cui istituzione è stata prevista all'art. 6 dalla intesa Stato-Regione del 29.12.1995) si è svolta, in realtà, senza un democratico coinvolgimento dei diversi Comuni, i quali avrebbero avuto solo la possibilità di partecipare a tale Comitato, senza, in realtà, poter esprimere un parere su una concreta proposta di perimetrazione (non essendo stata loro

posta a disposizione la cartografia 1:25.000 allegata allo schema di DPR oggetto dell'intesa con la Regione stipulata il 19.2.1998);

- nonostante una previsione regolamentare (art. 4, all. n. 8 del fascicolo del ricorrente), rimasta in forma di Schema (in quanto il regolamento del CIC non sarebbe stato mai approvato), che chiedeva, ai fini dell'approvazione della proposta operativa di definizione del perimetro, l'espressione del "consenso" dei Comuni territorialmente interessati, in realtà, poi, tutti i Comuni ricorrenti sono stati inseriti d'imperio, nonostante la propria decisione di non voler far parte dell'istituendo Parco, anche a causa dell'incertezza nella definizione della perimetrazione).

Va precisato che 5 dei 6 Comuni ricorrenti (cioè tutti eccetto Seulo) venivano, in precedenza, coinvolti nella previsione di istituzione di un Parco "regionale" (chiamato del "Gennargentu" di Ha. 59.102, cfr. All. A della LR 31/1989, concernente l'individuazione dei territori per l'operatività delle norme di salvaguardia), con la legge regionale n. 31 del 7.6.1989 contenente "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale".

Ma in relazione a tale individuazione va subito evidenziato che i Comuni avrebbero avuto, in sede istitutiva, peculiari ed appropriati strumenti di "visibilità" della manifestazione della propria volontà e di contraddittorio con l'autorità regionale deputata all'istituzione del Parco (da concretizzarsi tramite un futuro nuovo provvedimento legislativo).

Con ricorsi notificati il 13.7.1998 (con successiva integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i Comuni coinvolti, il 24.9-14.10.1998) e depositati il successivo 22.7, i Comune di Baunei, Orgosolo, Arzana, Villagrande Strisaili, Seulo e Gairo in persona dei rispettivi sindaci in carica impugnano i provvedimenti in epigrafe indicati.

I ricorrenti chiedono l'annullamento degli atti impugnati, previa suspensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:

- 1) violazione di legge – eccesso di potere per inosservanza degli impegni assunti con atto consensuale endoprocedimentale (Intesa Stato-Regione), ovvero per incongruenza fra sub-procedimenti;
- 2) violazione di legge per mancata approvazione del Regolamento del Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.);
- 3) violazione di legge – eccesso di potere per inosservanza del principio di pubblicità nelle attività svolte dal C.I.C.;
- 4) violazione di legge – eccesso di potere per inesplacabilità della disciplina del Regolamento C.I.C. in materia di composizione dell'organo stesso;
- 5) violazione dell'art. 4 dello “Schema” di proposta di Regolamento, che prevede che la proposta di definizione del perimetro del Parco si considera approvata se ottiene, tra gli altri, il “consenso” dei Comuni territorialmente interessati.

Alla Camera di consiglio del 16 dicembre 1998 l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata riunita al merito.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione statale resistente, contestando, con memoria, la fondatezza del gravame.

Si è costituito in giudizio, quali interveniente “ad adiuvandum” il Comune di Urzulei.

Si è costituita alla prima udienza di discussione del merito la Regione Autonoma della Sardegna, condividendo le conclusioni di parte ricorrente.

Alla prima udienza di discussione si è anche costituita, quale interveniente “ad opponendum”, l'Associazione WWF.

Alla predetta prima pubblica udienza dell' 8 febbraio 2000 il ricorso è stato spedito in decisione.

Con ordinanza n. 50 in data 12 maggio 2000 il Tribunale ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nella parte in cui non impone specifiche modalità procedurali di coinvolgimento degli enti locali interessati in ordine alla delimitazione del Parco, con

riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione.

Con ordinanza n. 9 in data 30 gennaio 2002 la Corte Costituzionale ha imposto nuovo esame della questione, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della Costituzione che ha, tra l'altro, disposto l'abrogazione dell'art. 128 della Costituzione.

Riassunto il processo, i ricorrenti hanno depositato ulteriori memorie ed alla pubblica udienza del 15 giugno 2005 i loro

procuratori hanno nuovamente chiesto la decisione dei gravami. Con ordinanza n. 64 del 12 ottobre 2005, questa Sezione ha ritenuto che quanto osservato dal Tribunale con l'ordinanza n. 50/2000 conservasse la propria validità anche dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed ha nuovamente rimesso la questione di costituzionalità dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, modificando esclusivamente le disposizioni costituzionali di riferimento, costituite, a seguito delle modifiche al Titolo V della Costituzione, dagli artt. 5, 114, secondo comma, e 118, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza n. 269 in data 6 luglio 2006, la Corte Costituzionale, rilevato che *“successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), la quale, all'art. 1, comma 573, stabilisce che «la concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la Regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i Comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziare sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I Comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli»;*

che tale disposizione introduce rilevanti modifiche del quadro normativo di riferimento, in quanto, non solo subordina l'applicazione delle disposizioni concernenti l'istituzione dell'Ente Parco ad una nuova intesa Stato-

Regione, ma consente inoltre ai Comuni di aderire a tale intesa e sembra rimettere la stessa inclusione dei loro territori nell'area protetta ad un'apposita decisione dei rispettivi organi consiliari;

che, di conseguenza, si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione prospettata, alla luce delle menzionate modifiche della disciplina legislativa della materia”, ha disposto la restituzione degli atti a questo Tribunale.

A seguito di istanza di parte ricorrente, depositata il 4 maggio 2007, l'udienza di discussione del ricorso in epigrafe è stata fissata per il 13 febbraio 2008. Con memoria depositata in vista di tale udienza, la difesa erariale ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. All'udienza pubblica del 13 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Il ricorso in esame deve essere dichiarato improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse.

L'art. 1, comma 573, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha stabilito che *«La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziata sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli»*. La

disposizione prevede non solo la stipula di una nuova intesa tra Stato e Regione Sardegna, ma subordina la partecipazione dei Comuni al parco del Gennargentu ad una loro espressa manifestazione di volontà, demandata all'organo consiliare dell'ente locale. Quest'ultima norma recepisce e accoglie la pretesa sostanziale di parte ricorrente, sottesa alla domanda di annullamento del D.P.R. 30 marzo 1998 di "Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu" (nonché degli altri atti indicati in epigrafe), come emerge dalla esposizione in fatto del contenuto del ricorso.

Pertanto, con la disposizione legislativa sopra richiamata sono venuti meno gli effetti lesivi, derivanti dagli atti impugnati, nei confronti dei quali il Comune ricorrente ha chiesto tutela con il ricorso in esame, che conseguentemente deve essere dichiarato improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse.

Considerata la complessità delle questioni affrontate, si ravvisano giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:

Paolo Numerico Presidente

Silvio Ignazio Silvestri Consigliere

Giorgio Manca Referendario – estensore.

Depositata in segreteria oggi: 07/04/2008

Il Direttore di sezione

(Dott.ssa Maria Giuliana Ferrara)